Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Calabria

Regione Toscana

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 30 MARZO 1985:

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.
Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.
Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.
Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1984.
Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

(Da 1534 a 1537)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni a regime europeo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni a regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1985.
Determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

(Da 1228 a 1237)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 30 MARZO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19:

OMM, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1985.

Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 8,50 % - 1981-1989 » sorteggiate il 12 marzo 1985.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1985 » sorteggiate il 5 marzo 1985.

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1985.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 6 % - 1960 » sorteggiate il 14 marzo 1985.

Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1984.

C.E.I.S.A. - Costruzioni ed impianti società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1982-1987 - 8ª emissione » sorteggiate il 12 marzo 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 8,50 % - 1975-1990 » sorteggiate il 12 marzo 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1978-1990 - 4ª emissione » sorteggiate il 12 marzo 1985.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1985.

Ufficio internazionale brevetti ing. C. Gregorj, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 22 % - 1987 » sorteggiate il 19 marzo 1985.

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1984 (delibera assembleare 8 novembre 1967).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1984 (delibera assembleare 27 dicembre 1983).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1984 (delibera assembleare 30 aprile 1962).

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Prestito n. 5 » sorteggiate il 19 marzo 1985.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Prestiti numeri 2 e 4 » sorteggiate il 19 marzo 1985.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Prestito n. 3 » sorteggiate il 19 marzo 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige all'avviso S-15075 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige all'avviso S-15077 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'art. 15, secondo comma, limitatamente alle parole "il comitato di gestione e il suo presidente" della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina, 18, presso il Partito radicale.

(1782)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1164**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 77, concernente l'esame di laurea per il corso di laurea in farmacia è soppresso e sostituito come segue:

Art. 77. — L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione di una dissertazione scritta preferibilmente di natura sperimentale. Detta dissertazione, in triplice copia dattiloscritta, dovrà essere depositata presso la segreteria della facoltà almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1165**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1166**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 37, relativo al corso di laurea in economia e commercio, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti:

diritto della navigazione;
economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
storia delle esplorazioni geografiche;
lingua araba;
lingua albanese;
lingua ungherese;
lingua russa;
lingua cecoslovacca;
lingua serbo-croata;
economia montana e forestale;
organizzazione delle imprese industriali;
tecnica delle operazioni di Borsa;
scienza delle finanze e diritto finanziario II;
economia politica III;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
scienza dell'amministrazione;
diritto privato comparato;
diritto agrario;
teoria dei campioni;
statistica metodologica;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
economia della popolazione;
sociologia politica;
sociologia economica;
storia dei Paesi in via di sviluppo;
storia della popolazione.

Nel medesimo articolo sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

economia aziendale;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
politiche e strategie aziendali;
organizzazione del lavoro;
tecnica del mercato mobiliare;
ragioneria bancaria ed assicurativa;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende industriali;
economia delle aziende commerciali (di servizi);
gestione del personale e tecniche di retribuzione;
economia dei gruppi e delle concentrazioni industriali;
tecnica bancaria;
tecnica professionale;
economia della distribuzione commerciale;
economia delle aziende pubbliche;
programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche;
revisione aziendale;
organizzazione delle aziende di credito;
diritto fallimentare;
diritto penale commerciale;
economia regionale;
politica economica regionale;
finanza degli enti locali;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia sanitaria;
economia delle fonti di energia;
economia delle localizzazioni;
storia dell'agricoltura;
storia dell'industria;
statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro, n. 15 *Istruzione, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 105.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in economia agro-alimentare, che muta denominazione in « economia del sistema agro-alimentare », è sostituito dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare

Art. 139. — E' istituita presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano la scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare, che conferisce il diploma di specialista in economia del sistema agro-alimentare.

Art. 140. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di agraria.

Art. 141. — La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza specialistica dell'economia del sistema agro-alimentare con particolare riferimento:

a) a livello di sistema, all'organizzazione dei suoi settori — specie di quello agricolo e dell'industria alimentare — e ai rapporti tra questi settori, in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) a livello aziendale, alla direzione ed alla gestione delle imprese private, cooperative e pubbliche del sistema agro-alimentare.

Art. 142. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 143. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 144. — Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea presso le seguenti facoltà: agraria, chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, e qualora prescritto, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 145. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 146. — Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° *Anno*:

1) biotecnologie agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

2) cicli produttivi e gestione delle scorte (afferente alla facoltà di economia e commercio);

3) decisioni di investimento (afferente alla facoltà di economia e commercio);

4) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

5) economia del sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

6) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

7) elementi di economia aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

8) finanza (afferente alla facoltà di economia e commercio);

9) istituzioni di economia agro-alimentare (afferente alla facoltà agraria);

10) marketing (afferente alla facoltà di economia e commercio);

11) organizzazione del mercato agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

12) programmazione, pianificazione e controllo (afferente alla facoltà di economia e commercio);

13) struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria).

2° *Anno*:

1) biotecnologie agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

2) cicli produttivi e gestione delle scorte (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

3) decisioni di investimento (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

4) econometria (afferente alla facoltà di agraria);

5) economia del comportamento del consumatore (afferente alla facoltà di agraria);

6) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

7) economia del sistema agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

8) economia e tecnica della pubblicità (afferente alla facoltà di economia e commercio):

9) finanza (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

10) istituzioni di economia agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

11) marketing (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

12) logistica (afferente alla facoltà di economia e commercio);

13) organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane (afferente alla facoltà di economia e commercio);

14) organizzazione del mercato agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

15) politica alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

16) programmazione, pianificazione e controllo (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

17) ricerca operativa (afferente alla facoltà di economia e commercio);

18) struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

19) teoria, tecnica e valutazione dei prodotti di sviluppo (afferente alla facoltà di economia e commercio).

Art. 147. — La frequenza dei corsi e ad ogni altra attività didattica, nonché il superamento dell'esame sono obbligatori per gli insegnamenti del primo anno per un totale di dieci annualità, e per gli insegnamenti del secondo anno per un totale di tre annualità (due insegnamenti semestrali equivalgono a uno annuale) che lo studente deve scegliere, in accordo con il consiglio della scuola, tra quelli attivati con delibera del consiglio medesimo. Ogni insegnamento, a giudizio del consiglio della scuola, potrà avere durata annuale o semestrale.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 148. — I doveri e gli adempimenti degli iscritti alla scuola in ordine al programma didattico, alla frequenza alle lezioni, seminari e attività pratiche devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari, gruppi di studio, discussioni di casi sia con l'ausilio di simulazioni che con visite presso imprese, che costituiscono le attività pratiche;

b) le attività didattiche e pratiche richiedono la frequenza nell'ambito della scuola;

c) tenuto conto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 147, eventuali assenze dovranno essere di volta in volta giustificate e comunque non dovranno superare il 10% della durata dei singoli corsi né delle attività pratiche.

Art. 149. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 150. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli studenti della scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 151. — Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 400

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 1985.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che il giorno 21 novembre 1984, a causa dell'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale addetto, l'intendenza di finanza di Pistoia non ha potuto assicurare il normale funzionamento;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento della intendenza di finanza di Pistoia è accertato per il giorno 21 novembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1507)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 febbraio 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza, di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata nonché di due opzioni in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 21 luglio 1984 e 22 settembre 1984 della società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza, di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, nonché di due opzioni in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 18 dicembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, le relative condizioni speciali di polizza, una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata nonché due opzioni in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, presentate dalla società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

tariffa AIL - assicurazione mista a premio annuo ed unico per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza della sopracitata tariffa di assicurazione AIL;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa per il caso di invalidità totale e permanente;

causola di rivalutazione annua della prestazione assicurata applicabile ai contratti stipulati in tariffa AIL;

opzione, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, da applicare a polizze di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile con liquidazione di un capitale in caso di vita dell'assicurato a scadenza, regolante il differimento automatico di scadenza e la rivalutazione annua della prestazione garantita, in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota del rendimento realizzato dalla impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo;

opzione, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983, da applicare alla scadenza dei contratti di assicurazione in forma mista ed a termine fisso per la conversione del capitale garantito in una assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota del rendimento realizzato dall'impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo.

Art. 2.

La S.p.a. La Fondiaria vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1586)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1167**.

Modificazioni allo statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, in Savona.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 14, 17 e 19 dello statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, n. 409.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1985
Registro n. 3 Sanità, foglio n. **192**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Daplux dei fratelli Davini & Pluda, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirem S.r.l. - Società impianti radio elettro meccanici di Roma, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Daplux dei fratelli Davini & Pluda, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio A. D'Anna e C., con sede e stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sol solai, con sede e stabilimento in Eboli (Salerno), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartindustria, con sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Vi - Ceramica vietrese, con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova azienda campana, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alsco Malugani sud, con sede e stabilimento in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del Volturno, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano, in Arco (Trento), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apia di Arco (Trento), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. nord di Piacenza, unità produttiva di Cenesi (Savona), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Soldano Hautes Fourrures, con sede legale e unità produttiva in Genova, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalprotector, con sede legale in Roma e unità produttiva in La Spezia, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Frè, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilsociale di Ghirano di Prata (Pordenone), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-casa di Fiumicello (Udine), è prolungata al 9 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Faima di Spilimbergo (Pordenone), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esse Gi.Pi., con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gange & C., cereria, in Palermo, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vignola manifatture S.a.s. di Assisi (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catalano arredamenti, con sede e stabilimento in Gioia Tauro (Reggio Calabria), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio di Castel di Sangro (L'Aquila), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.P.A.N. di Colonnella (Teramo), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino est di Basciano (Teramo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino sud di Gissi (Chieti), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.M.G. - Sogno baby di Galiano Biagio, con sede e stabilimento in S. Maria del Cedro (Cosenza), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi di Sassari, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.A. - Immobili bonifiche appalti di Firenze, unità produttiva di Legnago (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, sede di Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mipa di Vicopisano (Pisa), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stivy di Crespina (Pisa), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiglio di Cascina (Pisa), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla di Terranova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Europa di Torrita di Siena (Siena), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetti n. PS3/45 e n. PS3/45c, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino, in Avellino, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in Napoli, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Ponticelli, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta, in Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Irpina, in Atripalda (Avellino), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative vesuviane, in Giugliano (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria napoletana, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Fiat-Iveco di Flumeri (Avellino), è prolungato al 23 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo iniziative campane, in Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Giugliano, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Marino di Napoli, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema di S. Miniato (Pisa), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento di Massa, è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.M. S.r.l., stabilimento di Angri (Salerno), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabé di Lamar (Trento), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.M.G. - Sogno Baby di Galiano Biagio, con sede e stabilimento in S. Maria del Cedro (Cosenza), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prendi di Sassari, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.M. S.r.l., stabilimento di Angri (Salerno), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè di Lamar (Trento), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1590)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 18/1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13 del 7 marzo 1985;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super	1.330 L./lt
benzina normale	1.280 »
benzina agricola	423 »
benzina pesca e piccola marina	388 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(1779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso sopra indicato, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1984 (registro n. 76, foglio n. 47) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, avranno luogo in Roma, nei giorni 22 e 23 aprile 1985, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, aula C.

(1677)

Avviso relativo alla pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

A modifica di quanto indicato nell'art. 7 del bando di concorso sopra indicato, si comunica che il diario delle prove scritte di detto concorso sarà reso noto nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1985.

(1679)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di vice direttore da destinare a Firenze e Campobasso, segretario o revisore da destinare a Milano, coadiutore da destinare a Milano, Venezia e Firenze.

Concorso a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione da destinare agli uffici con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

Firenze, Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Morgagni, 44, il 31 maggio e il 1° giugno 1985, alle ore 8.

Concorso a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione da destinare agli uffici con sede in Campobasso, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

Campobasso, centro regionale di formazione professionale (ex INAPLI), via Fontanavecchia n. 236, il 14 e il 15 giugno 1985, alle ore 8.

Concorso a quattro posti di segretario o revisore da destinare agli uffici con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

Milano, Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, il 22 e il 23 giugno 1985, alle ore 8.

Concorso a cinque posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

Milano, Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, il 25 maggio 1985, alle ore 8.

Concorso a cinque posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

Venezia, istituto tecnico « Paolo Sarpi », Fondamenta S. Giustina, il 12 giugno 1985, alle ore 8.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario della prova scritta e della sede di esame del concorso a sei posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Il diario della prova scritta e la sede di esame del predetto concorso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1985.

(1764)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di operaio qualificato, ramo grafico, per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso a dieci posti di operaio qualificato, ramo grafico, per le esigenze del compartimento di Firenze — decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 620 — avrà luogo in Firenze, il giorno 14 aprile 1985, alle ore 8, presso il liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Giovanni dei Marignolli n. 1.

(1765)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 71

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, a:

sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale della U.S.L. in Castano Primo (Milano).

(1744)

POLICLINICO « SAN MATTEO » DI PAVIA

Concorso a due posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ruolo di assistente medico vacanti presso il servizio analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto in Pavia.

(1746)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 75 del 28 marzo 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, **a due posti di vice capo ufficio, con mansioni di analista-programmatore e a tre posti di impiegati di prima categoria, con mansioni di programmatore-operatore.**

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1984, n. **5.**

Aumento della dotazione di fondi per l'applicazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, concernente: « Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, è elevata, dall'esercizio finanziario 1984, da lire 215 milioni a lire 565 milioni.

2. Gli impegni assunti sugli stanziamenti disposti dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'art. 33 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, si intendono perenti agli effetti amministrativi al compimento del secondo esercizio successivo a quello in cui scade il termine fissato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il completamento del versamento dell'onere di riscatto.

3. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 350 milioni a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1984 e del corrispondente capitolo dell'esercizio 1985. A partire dall'esercizio 1986, lo stanziamento sarà fissato con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 dicembre 1984

ANGELI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(1647)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1985, **n. 1.**

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(772)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. **2.**

Approvazione del rendiconto consuntivo della regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(1342)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, **n. 71.**

Abrogazione del sesto comma dell'art. 10 e del quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono abrogati il sesto comma dell'art. 10 ed il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 dicembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *ottobre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *novembre* 1984.

(930)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 55, riguardante modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19: « Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 1985 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 62 del 13 marzo 1985).

Nell'art. 3, primo e secondo comma, della legge citata in epigrafe, in luogo di: « primo comma », leggasi: « secondo comma ».

(1630)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850770)